

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 47

Riunione del 03 giugno 2009

39.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

-BENIGNO D'ORAZIO-n.q.Presidente p.t. Pallavolo Pineto
Dilettantistica s.r.l.

-PALLAVOLO PINETO DILETTANTISTICA n.p.Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale chiedeva il deferimento della s.r.l. Pallavolo Pineto e del Suo Presidente Avv. Benigno D'Orazio per non avere rilasciato alla Callipo Sport s.r.l. e alla SSD Zinella Volley Bologna s.r.l. le lettere liberatorie relative rispettivamente all'atleta Peter Divis e all'atleta Goran Bjielica, con violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva ex art. 19 comma 2 lettera a) Regolamento Affiliazione e tesseramento FIPAV ed art. 17 comma 3 Statuto FIPAV, richiedendo per il sodalizio la sanzione della multa di € 5.000 e per il Presidente dello stesso la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi 3.

Accolta una prima istanza di rinvio inoltrata dall'incolpato che deduceva tra l'altro uno specifico e ben preciso impegno istituzionale dell'Avv. Benigno D'Orazio per la data del 27 maggio, originariamente fissata per la convocazione; respinte ulteriori due istanze di rinvio riferite a generici impegni di campagna elettorale dell'incolpato D'Orazio ed attinenti più a motivi di opportunità politica (lesione dell'immagine del candidato sindaco) ovvero giudiziaria (giudizio ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Banca di Teramo) che a specifici e comprovati motivi di obiettiva impossibilità a comparire (tale non potendosi ritenere la mera elencazione di una serie di impegni "in agenda" che chiunque potrebbe addurre a sostegno di una istanza di rinvio), la Commissione Giudicante Nazionale convocava le parti per la

data del 3 giugno 2009, e, risultando il procedimento sufficientemente documentato ed istruito anche attraverso l'articolata memoria difensiva trasmessa dalla Pallavolo Pineto alla Procura Federale in data 5 marzo 2009, ordinava procedersi comunque ex art 73 III comma Reg. Giur.

La Commissione Giudicante Nazionale

Osserva

La vicenda da cui si origina il capo d'incolpazione si articola, in realtà in due momenti.

Il primo episodio, oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 71 comma 2 Reg. Giur. in data 19 febbraio 2009 con il n. 05/09, riguarda l'immotivato rifiuto del sodalizio incolpato del rilascio alla SSD Zinella Volley della lettera liberatoria, ai sensi delle norme generali per l'affiliazione ed il tesseramento 2008, richiesta sia dal predetto ultimo sodalizio che dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, relativamente all'atleta Goran Bjelica.

IL secondo episodio, emerso, all'evidenza, nel corso dell'istruttoria relativa al primo, oggetto di una seconda comunicazione ex art. 71 comma 2 Reg. Giur., emessa in data 2 aprile 2009, concernente il rifiuto di liberatoria, a richiesta della Callipo Sport s.r.l. e successivamente, limitatamente alle motivazioni del diniego, da parte dell'Ufficio tesseramento FIPAV, per l'atleta Peter Divis.

Appare opportuno, per ragioni sia cronologiche che sistematiche, analizzare anzitutto il secondo dei sopra riportati episodi che hanno dato origine al presente procedimento.

A norma di quanto disposto dalle Norme Generali per l'affiliazione e il tesseramento FIPAV 2008 (si veda quanto alle pagg. 32 - 33) l'atleta che decida di giocare in una società facente parte di una Federazione diversa da quella di appartenenza deve, anzitutto ottenere il nulla osta della propria Federazione nonché lettera liberatoria del club straniero (se diverso da quello di provenienza) o della società italiana con la quale l'atleta ha giocato nella stagione sportiva precedente; la competenza all'omologa del tesseramento appartiene all'Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma; la concessione dell'omologa del tesseramento è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione presentata.

./.

Ai sensi dell'art. 26 RAT L'Ufficio Tesseramento deve rigettare l'omologazione quando difettino i requisiti formali e sostanziali previsti nel regolamento medesimo e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso.

I provvedimenti di non omologazione sono comunicati all'atleta e all'associato mediante lettera raccomandata A.R.

I provvedimenti di omologazione e di rigetto dell'omologazione possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto nel Regolamento Giurisdizionale.

Nel sistema sopra delineato il rilascio, ovvero il diniego di rilascio della liberatoria dell'atleta ha la funzione di porre l'ufficio Tesseramento in condizione di indagare nel merito le contestazioni mosse dal sodalizio di originaria appartenenza, solo nel caso in cui il nulla osta venga negato, e di procedere all'omologa in via automatica nei casi nei quali il nulla osta venga concesso.

E' evidente che la regola del rilascio del nulla osta tenda ad instaurare una cooperazione tra Sodalizi e Organi Federali, intesa a snellire le procedure di tesseramento e omologa.

Detta lettera di nulla-osta, o liberatoria che dir si voglia, rappresenta dunque un atto dovuto, a meno che il sodalizio nel quale l'atleta ha militato nel precedente campionato non abbia, o quanto meno ritenga di avere, fondate ragioni di opposizione da far valere per opporsi al nuovo tesseramento.

Potrebbe quindi ritenersi che , per quanto attiene all'atleta Divis la Pallavolo Pineto abbia inteso esercitare tale proprio diritto di veto, pretendendo di far valere motivi di opposizione, ritenuti poi non validi dagli Organi Federali preposti al tesseramento degli atleti e dalle pronunzie che hanno chiuso il successivo contenzioso, e che, essendo il diritto del sodalizio di originaria appartenenza di opporsi all'omologa del nuovo tesseramento riconosciuto dal sistema, non possa ravvisarsi alcun illecito disciplinare nel comportamento del sodalizio, e per esso del suo Presidente, nella pretesa, se pur successivamente disattesa come infondata, di far valere motivi di opposizione al tesseramento dell'atleta Divis.

./.

Tuttavia, anche alla luce delle considerazioni che precedono, il comportamento della Pallavolo Pineto nella vicenda Divis, non pare essersi conformato al chiaro dettato della norma internazionale FIBV , tra l'altro riportato in due lingue nel modulo per l'ITC (International Transfer Certificate), in base alla quale "Se il club di origine dell'atleta si oppone al certificato di Transfer della FIVB deve farlo con una lettera giustificativa scritta, indirizzata alla FIVB e alla Federazione Nazionale, almeno 30 giorni prima del termine del periodo di transfer menzionato sul certificato che la riguarda".

Detta lettera non è stata scritta, né indirizzata in termini ad alcuno dei due organismi menzionati, onde anche nel caso di specie la lettera liberatoria, richiesta dai regolamenti interni, avrebbe comunque dovuto essere rilasciata senza possibilità di opposizione.

Le considerazioni che precedono, comunque, rendono palese come nel secondo caso l'immotivato rifiuto al rilascio del nulla osta all'omologa del nuovo tesseramento dell'atleta Bjelica,, assuma la valenza di un comportamento deliberatamente attuato con spirito polemico e di aperta rivalsa verso la precedente decisione assunta dagli Organi Federali riguardo all'opposizione Divis.

In pratica la Pallavolo Pineto ha apertamente sostenuto che, non avendo avuto alcuna valenza ostativa all'omologa del tesseramento Divis, la propria manifestata opposizione, il prescritto rilascio del nulla osta avesse perduto ogni valenza cogente per il sodalizio di originaria appartenenza e quindi essa stessa non fosse tenuta, pur in mancanza di ogni valido motivo di opposizione, a rilasciare il documento richiesto dai regolamenti a favore dell'atleta Bjelica.

L'aperta critica all'operato degli Organi della Federazione che traspare con tutta evidenza dalle memorie difensive dell'incolpato e lo spirito di evidente polemica per il quale il rilascio della seconda liberatoria è stato deliberatamente negato senza alcun motivo, costituiscono violazione dei principi e delle norme richiamate nei capi di incolpazione, art. 19 comma 2 lettera a) Regolamento Affiliazione e tesseramento FIPAV ed art. 17 comma 3 Statuto FIPAV.

./.

Onde,

La Commissione Giudicante Nazionale,
Ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati per violazione
delle norme di cui sopra, attraverso il comportamento
complessivamente adottato nelle due vicende contestate,

Dispone

applicarsi alla Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. la sanzione della
multa di € 3.000.===. (tremila/00.===), nonché, ex art. 55, 2° comma
Reg. Giur., la sospensione del Presidente Benigno D'Orazio da ogni
attività federale per mesi due.

Affisso il 10 giugno 2009

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

